



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 53</b> Del 29/10/2018	<b>OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.</b>
--------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16,45, nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **3**  
Totale Assenti **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

### **RICHIAMATI:**

- la Deliberazione del C.C. n. 4 del 26/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2018/2020 immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione della G.M. n. 26 del 09.04.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;
- i successivi atti di variazione del Bilancio del comune e del P.E.G.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 12.03.2018 di "Approvazione del Piano degli obiettivi di performance 2018";
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21.07.2016 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

### **VISTO:**

- Il CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni locali, in particolare l'art. 67 "Fondo risorse decentrate - Costituzione";
- il CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali ed in particolare gli articoli 31 e 32 del medesimo che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;

### **VISTI:**

- l'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- l'art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004 testualmente recita: *"Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000; art. 32, comma 6, del presente CCNL."*;
- l'articolo 5 del CCNL 01.04.1999 che disciplina tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del Contratto integrativo decentrato;

**VISTO** che al riguardo l'ARAN ha avuto modo di precisare quanto segue:

.....omissis .....

### **3. La quantificazione delle risorse decentrate.**

*Prima di affrontare la contrattazione, l'ente deve procedere alla quantificazione delle risorse decentrate secondo le indicazioni dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004.*

*La quantificazione delle risorse, in quanto tale, non è materia di contrattazione, ma spetta in via esclusiva all'ente; non si può tuttavia impedire al sindacato di chiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro avrebbe sicure ripercussioni sulle scelte negoziali. Le risorse decentrate devono essere quantificate **annualmente** dagli enti (art. 31, comma 1, CCNL 22/1/2004); con effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i criteri definiti dal nuovo CCNL. La nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie.(cfr. ARAN "Contrattazione decentrata integrativa nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali – Orientamenti e consigli per i datori di lavoro e le delegazioni trattanti di parte pubblica");*

**PREMESSO** che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

**DATO ATTO CHE** la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

**VISTA** la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**VISTA** la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

**CONSIDERATO** che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e

ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**VISTO** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva “*Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*”;

**VISTO** l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

**CONSIDERATO** che sulla base delle disposizioni contenute nella riforma del pubblico impiego (D.Lgs 75/2017), non è più richiesta la riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;

**TENUTO CONTO** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a € 0,00;

**RICHIAMATO** l'importo totale del fondo anno 2016 (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015) pari ad € 19.198,29;

**DATO ATTO** che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

**CONSIDERATO** che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente

Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*;

**PRESO ATTO** che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

**PREMESSO** che:

- il Comune di Ussassai ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e rispetta il tetto della spesa del personale sostenute nel 2008;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dal Nucleo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

**CONSIDERATO** che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

**EVIDENZIATO** che la costituzione del fondo parte stabile, in quanto atto gestionale, è di competenza del Responsabile del servizio Finanziario; mentre è di competenza della Giunta Comunale quantificare la parte variabile relativa all'art. 15, comma 1 del CCNL del 1.04.1999 incremento lett. K e per la parte discrezionale relativa all'art. 15, comma 2 del CCNL del 1.04.1999, all'art. 4 comma 2 CCNL del 09/05/2006 ed eventualmente all'art. 15, comma 5 del CCNL del 1.04.1999;

**RITENUTO :**

- a) di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile per l'anno 2018:
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale n. 19/97, per la somma di € 579,93 da distribuire nel rispetto della normativa vigente in materia, dando atto che l'ammontare complessivo del fondo non può essere superiore a quello dell'anno 2016 e che la suddetta iscrizione consente il rispetto del limite massimo consentito;
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018, delle somme eventualmente derivanti dai risparmi dal fondo dell'anno precedente;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) In merito all'utilizzo del fondo, di fornire i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica a seguito della deduzione dei valori:

1. delle progressioni economiche orizzontali;
  2. dell'indennità di comparto;
  3. delle indennità finalizzate a remunerare mansioni o servizi particolari (rischio, turno, reperibilità, maneggio valori, particolari responsabilità);
  4. degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, nonché di patrocinio legale in quanto le misure dei corrispettivi sono previste da legge dello Stato;
- rispetto della prescrizione secondo la quale si deve incentivare l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D. Lgs 165/2001;
  - distribuzione delle risorse destinate alla produttività in modo differenziato e non generalizzato, ma con orientamento alla salvaguardia dell'efficienza e del miglioramento dei servizi nella gestione e nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente, di modo che tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio siano improntati alla meritocrazia ed alla selettività utilizzando i parametri di valutazione della performance individuale e organizzativa;
  - porre programmi e obiettivi dell'Amministrazione al centro di tutte le politiche di incentivazione;
  - verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate da effettuarsi confrontandone l'ammontare con quello del 2016;
  - distribuzione degli importi destinati alla produttività in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2018. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

**APPURATO** che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale sostenute nell'anno 2008 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato il "Pareggio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

a voti unanimi resi nei modi di legge

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** gli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2018 indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituire parte integrante e sostanziale;
2. **DI ESPRIMERE** le direttive, indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale, alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;
3. **DI DARE COMUNICAZIONE**, di quanto stabilito nel presente provvedimento, agli interessati componenti della delegazione trattante di parte pubblica ed informazione ai soggetti della delegazione di parte sindacale;

Stante l'urgenza di provvedere

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

## **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[illegible]

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	<b>29/10/2018</b>	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo Mameli

~~~~~